

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1457/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- \* **Regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine** ..... 3
- \* **Regolamento (CE) n. 1459/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi** ..... 11
- \* **Regolamento (CE) n. 1460/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio con riguardo ai fabbisogni massimi presunti dell'industria di raffinazione** ..... 12
- \* **Regolamento (CE) n. 1461/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce le condizioni applicabili ai progetti pilota per la trasmissione elettronica di informazioni sull'attività di pesca e il telerilevamento** ..... 14
- Regolamento (CE) n. 1462/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ..... 17

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1457/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 agosto 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 18 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	49,6
	999	49,6
0709 90 70	052	83,4
	999	83,4
0805 50 10	382	50,7
	388	54,6
	524	54,0
	528	63,2
	999	55,6
0806 10 10	052	120,9
	064	140,1
	400	193,4
	600	129,5
	999	146,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	65,0
	388	74,7
	400	91,1
	508	84,8
	512	96,3
	528	60,6
	720	54,2
	800	126,1
	804	90,0
	999	82,5
0808 20 50	052	101,6
	388	66,7
	512	87,0
	528	87,6
	800	123,4
0809 30 10, 0809 30 90	999	93,3
	052	119,1
	068	54,1
	094	70,9
0809 40 05	999	81,4
	064	65,1
	066	61,9
	093	60,7
	094	60,9
	624	145,2
999	78,8	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 1458/2003 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2003

## recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 22, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine <sup>(4)</sup> ha subito diverse e sostanziali modificazioni <sup>(5)</sup> ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione del suddetto regolamento.
- (2) Nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità ha negoziato vari accordi, in particolare l'accordo sull'agricoltura. Tale accordo, tra l'altro, programma l'accesso al mercato comunitario di taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti da paesi terzi. Occorre quindi definire le modalità d'applicazione specifiche del regime d'importazione per il settore delle carni suine.
- (3) L'accordo esige l'abolizione dei prelievi variabili all'importazione con la trasformazione in dazi doganali di tutte le misure che limitano le importazioni di prodotti agricoli.
- (4) Per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli d'importazione. A tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 <sup>(7)</sup>. Inoltre i titoli devono essere

rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione. Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.

- (5) Per maggiore chiarezza è opportuno precisare che per ogni importazione effettuata nel quadro di un contingente è necessario un titolo d'importazione. Occorre stabilire il quantitativo limite che consente agli operatori di ritirare la domanda di titolo dopo l'applicazione della percentuale unica di accettazione.
- (6) Per agevolare gli scambi tra la Comunità europea e i paesi terzi, è necessario autorizzare l'importazione dei prodotti del settore delle carni suine senza l'obbligo di importare dal paese d'origine, il quale va tuttavia menzionato nella casella 8 del titolo d'importazione per motivi di ordine statistico.
- (7) Per garantire un flusso regolare delle importazioni, occorre definire i prodotti soggetti al regime d'importazione nonché scaglionare sul periodo dal 1° luglio al 30 giugno i quantitativi indicati nell'allegato I del presente regolamento.
- (8) Per una gestione efficace del regime, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare al rispetto di condizioni precise l'accesso degli operatori al regime in causa.
- (9) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.
- (10) Allo scopo di assicurare una corretta gestione dei regimi di importazione, la Commissione necessita di informazioni precise dagli Stati membri sui quantitativi effettivamente importati. A fini di chiarezza è necessario utilizzare un unico modello per la comunicazione dei quantitativi tra gli Stati membri e la Commissione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.

<sup>(5)</sup> Cfr. allegato V.

<sup>(6)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Sono aperti ogni anno i contingenti tariffari d'importazione di cui all'allegato I, alle condizioni e per i gruppi di prodotti definiti nello stesso allegato.

#### Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento, tra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 di cui ai gruppi G2 e G3 dell'allegato I si considerano:

- «lombate disossate», le lombate e i pezzi di lombate disossate, senza il filetto, con o senza la cotenna e il lardo,
- filetto «mignon», il pezzo comprendente la carne dei muscoli «*musculus major psoas*» e «*musculus minor psoas*», con o senza testa, anche non rifilato.

#### Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono ripartiti in quote trimestrali del 25 % applicabili il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio e il 1° aprile.

#### Articolo 4

Ai titoli d'importazione per i contingenti tariffari di cui all'allegato I si applica la disciplina di seguito precisata:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;
- b) la domanda di titolo deve menzionare soltanto uno dei numeri di gruppi definiti nell'allegato I; essa può riguardare prodotti di diversi codici della nomenclatura combinata, originari di un solo paese; in tal caso, tutti i codici della nomenclatura combinata vanno indicati nella casella 16 e la loro designazione nella casella 15; per il gruppo G2, la domanda di titolo deve riguardare non meno di 20 tonnellate e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il periodo di cui all'articolo 3; per gli altri gruppi, la domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il periodo di cui all'articolo 3;
- c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;
- d) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
  - Reglamento (CE) n° 1458/2003
  - Forordning (EF) nr. 1458/2003
  - Verordnung (EG) Nr. 1458/2003
  - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003

- Regulation (EC) No 1458/2003
- Règlement (CE) n° 1458/2003
- Regolamento (CE) n. 1458/2003
- Verordening (EG) nr. 1458/2003
- Regulamento (CE) n.º 1458/2003
- Asetus (EY) N:o 1458/2003
- Förordning (EG) nr 1458/2003

e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Dazio doganale fissato in ..., in applicazione del

- Reglamento (CE) n° 1458/2003
- Forordning (EF) nr. 1458/2003
- Verordnung (EG) Nr. 1458/2003
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003
- Regulation (EC) No 1458/2003
- Règlement (CE) n° 1458/2003
- Regolamento (CE) n. 1458/2003
- Verordening (EG) nr. 1458/2003
- Regulamento (CE) n.º 1458/2003
- Asetus (EY) N:o 1458/2003
- Förordning (EG) nr 1458/2003.

#### Articolo 5

1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all'articolo 3.

2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti di cui allo stesso gruppo dell'allegato I, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in un altro Stato membro.

Qualora un richiedente presenti più domande relative a prodotti di uno stesso gruppo dell'allegato I, tutte le sue domande sono irricevibili; tuttavia, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti di uno stesso gruppo dell'allegato I se tali prodotti sono originari di più paesi.

3. Le domande che riguardino ciascuna un solo paese d'origine devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 4, lettera b), e per l'applicazione della norma di cui al comma precedente.

4. Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'allegato I devono essere accompagnate dal deposito di una cauzione di 20 EUR/100 kg.

5. Il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti dei gruppi interessati. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o fax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II, qualora non sia stata presentata alcuna domanda, e i moduli riportati negli allegati II e III, qualora siano state inoltrate domande.

6. La Commissione decide quanto prima in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 4.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Qualora tale percentuale sia inferiore al 5 %, la Commissione può non dar seguito alle domande; le cauzioni sono quindi svincolate immediatamente.

7. L'operatore può rinunciare alla domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, qualora l'applicazione di tale percentuale comporti la fissazione di un quantitativo inferiore a 20 tonnellate per il gruppo G2 e inferiore a una tonnellata, per gli altri gruppi. Gli Stati membri informano la Commissione al riguardo entro i cinque giorni successivi al ritiro della domanda e svincolano immediatamente la cauzione.

8. La Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo, entro il periodo indicato all'articolo 1.

9. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

10. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie vigenti nella Comunità.

11. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali dal 1° luglio al 30 giugno, i quantitativi di prodotti effettivamente importati in detto periodo ai sensi del presente regolamento.

Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modello che figura nell'allegato IV.

#### Articolo 6

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il periodo di validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

La validità dei titoli non può tuttavia estendersi oltre il 30 giugno dell'anno in cui sono stati rilasciati.

2. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

#### Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

#### Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1486/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

#### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

Per la Commissione  
Franz FISCHLER  
Membro della Commissione

## ALLEGATO I

Numero del gruppo	Codice NC	Designazione del prodotto	Dazi doganali (EUR/t)	Quantitativi in tonnellate dal 1° luglio 2000
G2	ex 0203 19 55 ex 0203 29 55	Lombate e prosciutti disossati freschi, refrigerati o congelati	250	34 000
G3	ex 0203 19 55 ex 0203 29 55	Filetti «mignon», freschi, refrigerati o congelati	300	5 000
G4	1601 00 91	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	747	} 3 000
	1601 00 99	Altri	502	
G5	1602 41 10	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	784	} 6 100
	1602 42 10		646	
	1602 49 11		784	
	1602 49 13		646	
	1602 49 15		646	
	1602 49 19		428	
	1602 49 30		375	
	1602 49 50		271	
G6	0203 11 10 0203 21 10	Carcasse o mezzene fresche, refrigerate o congelate	268	15 000
G7	0203 12 11	Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti «mignon» presentati da soli	389	} 5 500
	0203 12 19		300	
	0203 19 11		300	
	0203 19 13		434	
	0203 19 15		233	
	ex 0203 19 55		434	
	0203 19 59		434	
	0203 22 11		389	
	0203 22 19		300	
	0203 29 11		300	
	0203 29 13		434	
	0203 29 15		233	
	ex 0203 29 55		434	
	0203 29 59		434	

## ALLEGATO II

**Applicazione del regolamento (CE) n. 1458/2003 — Importazioni GATT**

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
DG AGRI/D/2 — Settore delle carni suine

Domanda di titoli d'importazione	Data	Periodo
Stato membro: Speditore: Responsabile cui rivolgersi: Telefono: Telefax:		

Destinatario: DG AGRI/D/2 — Telefax: (32-2) 296 62 79 o 296 12 27

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto
G 2	
G 3	
G 4	
G 5	
G 6	
G 7	

## ALLEGATO III

## Applicazione del regolamento (CE) n. 1458/2003 — Importazioni GATT

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE AGRI/D/2 — Settore carni suine				
Domande di titoli d'importazione		Data	Periodo	
Stato membro:				
<i>(in tonnellate)</i>				
Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo	Paese d'origine
G 2				
		Totale		
<i>(in tonnellate)</i>				
Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo	Paese d'origine
G 3				
		Totale		
<i>(in tonnellate)</i>				
Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo	Paese d'origine
G 4				
		Totale		
<i>(in tonnellate)</i>				
Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo	Paese d'origine
G 5				
		Totale		
<i>(in tonnellate)</i>				
Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo	Paese d'origine
G 6				
		Totale		
<i>(in tonnellate)</i>				
Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo	Paese d'origine
G 7				
		Totale		

## ALLEGATO IV

**Comunicazione delle importazioni effettive**

Stato membro: .....

Applicazione dell'articolo ..... del regolamento (CE) n. ....

Quantitativi di prodotti effettivamente importati:

Inviare a: DG AGRI/D/2 — Fax (32-2) 296 62 79

Numero del gruppo	Quantitativo effettivamente importato	Paese d'origine

## ALLEGATO V

**Regolamento abrogato e relative modificazioni**

Regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione	(GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58)
Regolamento (CE) n. 1176/96 della Commissione	(GU L 155 del 28.6.1996, pag. 26)
Regolamento (CE) n. 2068/96 della Commissione, unicamente l'articolo 2	(GU L 277 del 30.10.1996, pag. 12)
Regolamento (CE) n. 1244/97 della Commissione	(GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 80)
Regolamento (CE) n. 1390/98 della Commissione	(GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 28)
Regolamento (CE) n. 1409/1999 della Commissione	(GU L 164 del 30.6.1999, pag. 51)
Regolamento (CE) n. 1378/2000 della Commissione	(GU L 156 del 29.6.2000, pag. 31)
Regolamento (CE) n. 1006/2001 della Commissione, unicamente l'articolo 2	(GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13)

## ALLEGATO VI

## Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1486/95	Presente regolamento
Articoli 1-4	Articoli 1-4
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2, primo e secondo comma	Articolo 5, paragrafo 2, primo e secondo comma
Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 5, paragrafo 5
Articolo 5, paragrafo 5, primo e secondo comma	Articolo 5, paragrafo 6, primo e secondo comma
Articolo 5, paragrafo 5, terzo comma	Articolo 5, paragrafo 7
Articolo 5, paragrafo 5, quarto comma	Articolo 5, paragrafo 8
Articolo 5, paragrafo 6	Articolo 5, paragrafo 9
Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 5, paragrafo 10
Articolo 5, paragrafo 8	Articolo 5, paragrafo 11
Articolo 6, primo e secondo comma	Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma
Articolo 6, terzo comma	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 7	Articolo 7
–	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
–	Allegato V
–	Allegato VI

**REGOLAMENTO (CE) N. 1459/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 agosto 2003**

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6 *ter*, paragrafo 3, e l'articolo 6 *quater*, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002 <sup>(4)</sup>, ha fissato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), le date delle campagne di commercializzazione dei fichi secchi.
- (2) I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti rispettivamente all'articolo 6 *ter* e all'articolo 6 *quater* del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (3) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla

produzione <sup>(5)</sup>, stabilisce i criteri cui devono rispondere i prodotti per poter beneficiare del prezzo minimo e del pagamento dell'aiuto.

- (4) Occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna di commercializzazione 2003/04.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 2003/04:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 6 *ter* del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 878,86 EUR per tonnellata netta, franco produttore, per i fichi secchi non trasformati;
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 6 *quater* del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 264,83 EUR per tonnellata netta per i fichi secchi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 206 del 4.8.2002, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1460/2003 DELLA COMMISSIONE**  
del 18 agosto 2003

**che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio con riguardo ai fabbisogni massimi presunti dell'industria di raffinazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero greggio <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 6, e l'articolo 41, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce le disposizioni relative all'approvvigionamento adeguato delle raffinerie comunitarie definite all'articolo 7, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento citato, comprese le misure applicabili in caso di superamento dei fabbisogni massimi presunti dell'industria di raffinazione.
- (2) Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni concernenti i fabbisogni massimi presunti fissati all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è necessario prevedere le misure che consentano agli Stati membri di contabilizzare i dati relativi e di comunicarli alla Commissione.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ai fini dell'applicazione della penale stabilita all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per superamento dei fabbisogni massimi presunti si intende il totale dei quantitativi:

- a) di zucchero greggio preferenziale ACP-India importato in applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>;
- b) di zucchero preferenziale speciale importato in applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003;
- c) di zucchero concessioni CXL importato in applicazione del titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003;
- d) di zucchero greggio ottenuto nei dipartimenti francesi d'oltremare;

e) di zucchero greggio dei contingenti tariffari aperti per i paesi meno progrediti in applicazione del regolamento (CE) n. 1381/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>;

f) se del caso, di zucchero greggio di barbabietole di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001,

effettivamente raffinati nelle raffinerie in eccesso dei fabbisogni presunti fissati all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 o dopo l'applicazione della riduzione di cui al paragrafo 5 dello stesso articolo.

2. Anteriormente al 1° novembre di ciascuna campagna di commercializzazione gli Stati membri indicati all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 contabilizzano i quantitativi di zucchero raffinati nell'ambito della campagna di commercializzazione precedente dalle raffinerie definite all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento citato, convertendo in equivalente zucchero bianco i quantitativi di zucchero greggio specificati al paragrafo 1.

La conversione di cui al primo comma è effettuata secondo il metodo definito al punto II.3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001 e sulla base della polarizzazione reale dello zucchero greggio, verificata, se necessario, dalle competenti autorità nazionali secondo il metodo polarimetrico, il cui grado è espresso con sei cifre decimali.

*Articolo 2*

1. Anteriormente al 1° dicembre di ciascuna campagna di commercializzazione gli Stati membri indicati all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 comunicano alla Commissione:

- a) i quantitativi di zucchero di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, effettivamente raffinati nell'ambito della campagna di commercializzazione precedente, in peso di zucchero come tale ed espressi in equivalente zucchero bianco conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo citato;
- b) se del caso, i quantitativi soggetti all'applicazione della penale prevista all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 si effettuano per via elettronica sui formulari a tale scopo trasmessi dalla Commissione agli Stati membri.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU L 200 del 30.7.2002, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1461/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 18 agosto 2003**

**che stabilisce le condizioni applicabili ai progetti pilota per la trasmissione elettronica di informazioni sull'attività di pesca e il telerilevamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002, nel 2004 il Consiglio deve deliberare sull'obbligo di trasmettere per via elettronica le informazioni sulle attività di pesca ai fini di una più efficace gestione delle opportunità di pesca e di istituire un sistema di telerilevamento che consenta di localizzare i pescherecci in mare.
- (2) Per la valutazione delle tecnologie da utilizzare, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, possono realizzare entro il 1° giugno 2004 progetti pilota riguardanti rispettivamente la trasmissione elettronica di informazioni sulle attività di pesca e il telerilevamento.
- (3) Occorre pertanto stabilire le condizioni di applicazione onde garantire l'attuazione di tali progetti pilota da parte degli Stati membri. Per quanto riguarda la trasmissione elettronica delle informazioni, tali condizioni comprendono in particolare le informazioni che devono essere registrate e comunicate per via elettronica e le funzioni dei sistemi di registrazione e trasmissione elettronica delle informazioni detenuti a bordo dei pescherecci. Per quanto riguarda il telerilevamento, tali condizioni dovrebbero inoltre comprendere le funzioni del sistema e le zone da sorvegliare nel corso dei progetti pilota.
- (4) Gli Stati membri devono informare la Commissione dell'avanzamento e dei risultati dei progetti pilota, segnatamente al fine di consentire una valutazione del rapporto costo-efficacia delle tecnologie da utilizzare per migliorare la sorveglianza delle attività di pesca.
- (5) La Comunità può concedere un contributo finanziario per i progetti pilota realizzati dagli Stati membri, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla decisione 2001/431/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 1*

**Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce talune condizioni per l'esecuzione, da parte degli Stati membri, dei progetti pilota previsti dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dall'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

*Articolo 2*

**Termini**

1. I progetti pilota saranno avviati entro il 1° dicembre 2003 e saranno operativi almeno fino al 31 maggio 2004.
2. Ai fini del presente regolamento, i progetti riguardanti la trasmissione elettronica di informazioni sulle attività di pesca e il telerilevamento, attuati dagli Stati membri anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono considerati progetti pilota.

CAPITOLO II

**TRASMISSIONE ELETTRONICA DI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI PESCA**

*Articolo 3*

**Selezione dei pescherecci**

Gli Stati membri che attuano progetti pilota riguardanti la trasmissione elettronica di informazioni sulle attività di pesca selezionano un congruo numero di pescherecci, preferibilmente di varie lunghezze.

*Articolo 4*

**Comunicazioni all'autorità competente**

Fatti salvi gli obblighi sanciti dalla normativa comunitaria, i capitani dei pescherecci comunitari che partecipano al progetto pilota registrano giornalmente e trasmettono per via elettronica all'autorità competente dello Stato membro di bandiera informazioni sulle bordate e sulle attività di pesca, indicando in particolare:

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22.

- a) i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg di equivalente peso vivo;
- b) la data e la localizzazione delle catture;
- c) il tipo di attrezzo utilizzato e
- d) per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri che praticano attività di pesca in zone soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse, la data e l'ora dell'immersione o della reimmersione di un attrezzo da pesca fisso e la data e l'ora del completamento delle operazioni di pesca effettuate mediante l'attrezzo fisso.

#### Articolo 5

#### Dotazioni delle navi

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che i pescherecci battenti la loro bandiera che partecipano al progetto pilota dispongano di sistemi atti a registrare e a trasmettere per via elettronica le informazioni relative alla attività di pesca da essi svolte nel corso del progetto pilota.

#### Articolo 6

#### Trasmissione delle informazioni

1. Almeno un mese prima dell'avvio dei progetti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione:
  - a) il riferimento completo dell'autorità competente designata per la sorveglianza dei progetti pilota;
  - b) l'elenco dei pescherecci partecipanti, precisando, per ciascuno di essi, almeno il nome e il numero interno d'iscrizione dello schedario delle navi da pesca;
  - c) un riepilogo delle caratteristiche tecniche delle attrezzature installate a bordo e
  - d) una descrizione delle modalità di raccolta e di elaborazione dei dati da parte dell'autorità competente.
2. Una volta che i progetti sono stati avviati, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei pescherecci partecipanti.
3. La Commissione comunica agli Stati membri i dati ricevuti in conformità dei paragrafi 1 e 2.

#### Articolo 7

#### Elaborazione dei dati relativi alle attività di pesca

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che le informazioni trasmesse per via elettronica dai pescherecci battenti la loro bandiera che partecipano al progetto siano elaborate dalle autorità competenti.
2. A prescindere dal sistema utilizzato, le autorità registrano le informazioni su supporto informatico. Gli Stati membri provvedono affinché i dati siano conservati fino al 31 dicembre 2004.

### CAPITOLO III

#### TELERILEVAMENTO

#### Articolo 8

#### Sistema di rilevamento delle navi

1. Gli Stati membri che istituiscono e collaudano sistemi di rilevamento delle navi basati sulla tecnologia VDS devono utilizzare immagini telerilevate per localizzare i pescherecci in mare nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, nonché in altre zone nelle quali possono operare i pescherecci battenti la loro bandiera.
2. I progetti pilota devono valutare la capacità dei sistemi VDS di svolgere le seguenti funzioni:
  - a) determinazione del numero di pescherecci e della loro posizione in una determinata zona mediante l'utilizzo di immagini telerilevate spaziali e aeree;
  - b) controllo incrociato delle posizioni dei pescherecci localizzati mediante VDS con le segnalazioni di posizione provenienti dai sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (CPS) e
  - c) segnalazione della possibile presenza di pescherecci dai quali non sono pervenute segnalazioni di posizione via CPS.

#### Articolo 9

#### Zone marittime da sorvegliare

1. Gli Stati membri determinano la zona o le zone marittime da sorvegliare nel corso dei progetti pilota.
2. Almeno un mese prima dell'avvio dei progetti, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni particolareggiate riguardanti i progetti e segnatamente l'autorità competente designata per la sorveglianza dei progetti pilota, il numero di immagini e le zone in cui queste saranno scattate. Gli Stati membri giustificano la scelta dell'area da sottoporre a sorveglianza.

### CAPITOLO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 10

#### Cooperazione tra Stati membri

1. Gli Stati membri possono realizzare progetti pilota comuni.
2. La Commissione segue l'avanzamento dei progetti pilota e agevola la cooperazione tra Stati membri.

*Articolo 11***Relazioni da presentare alla Commissione**

1. Entro il 30 aprile 2004, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione di valutazione dei progetti pilota realizzati. La relazione comprende, in particolare, una descrizione tecnica dei sistemi utilizzati per l'esecuzione dei progetti e ne precisa le modalità di collegamento con i sistemi esistenti di controllo, ispezione e sorveglianza.

2. Entro il 31 luglio 2004, ciascuno Stato membro presenta una relazione finale contenente dati particolareggiati sul rapporto costo-efficacia e sul funzionamento dei sistemi, nonché osservazioni sull'utilizzo delle tecnologie applicate.

*Articolo 12*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1462/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 agosto 2003**

**che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 <sup>(4)</sup>, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 2003.

Esso si applica dal 20 agosto al 2 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 20 agosto al 2 settembre 2003

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	11,12	12,20	14,40	9,31
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	4,58	4,92
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—